

2) Nell'articolo 4, dopo il secondo comma, è inserito il testo seguente:

« Inoltre gli Stati membri:

- eliminano tutte le restrizioni alla fornitura di capacità di trasmissione per mezzo di reti televisive via cavo e consentono l'impiego di reti cablate per la prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dai servizi di telefonia vocale;
- provvedono affinché sia autorizzata a tal fine l'interconnessione delle reti televisive via cavo con la rete pubblica di telecomunicazioni, in particolare l'interconnessione con le linee affittate, e che siano abolite le restrizioni relative all'interconnessione diretta delle reti televisive via cavo da parte dei gestori di queste ultime. »

#### *Articolo 2*

Al momento dell'eliminazione delle restrizioni all'uso delle reti televisive via cavo, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire la trasparenza contabile e l'assenza di discriminazioni nei casi in cui uno stesso gestore disponga del diritto esclusivo di fornire l'infrastruttura della rete pubblica di telecomunicazioni e l'infrastruttura della rete televisiva via cavo; in particolare, essi devono disporre la separazione della contabilità finanziaria relativa alla fornitura di ciascuna rete e di quella relativa all'attività di fornitore di servizi di telecomunicazioni.

Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché il gestore, il quale goda del diritto esclusivo di fornire l'infrastruttura della rete televisiva via cavo in un determinato territorio, tenga una contabilità finanziaria separata in relazione alla sua attività di fornitore di capacità di rete per i servizi di

telecomunicazioni non appena realizzi un fatturato superiore a 50 Mio di ECU sul mercato dei servizi di telecomunicazioni diversi dalla distribuzione di programmi radioevisivi nel territorio di cui trattasi. Qualora tale obbligo costituisca un onere eccessivo per l'impresa interessata, gli Stati membri possono concedere deroghe per periodi di tempo limitati, comunicandone previamente i motivi alla Commissione.

La Commissione effettuerà anteriormente al 1° gennaio 1998 una valutazione globale degli effetti, in relazione agli obiettivi della presente direttiva, della fornitura congiunta di entrambe le reti o di entrambi i servizi di cui al paragrafo 1 da parte di un unico gestore.

#### *Articolo 3*

Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni atte a consentirle di accertare l'osservanza degli articoli 1 e 2 della stessa.

#### *Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 1996.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1995.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*